

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TRA

Città Metropolitana di Torino, rappresentata da Giannicola Marengo (dirigente Servizio Trasporti), (C.F. MRNGNC57E08L219N), appositamente delegato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 74-28491 del 29/9/2015, domiciliato per la carica presso la sede di Via Maria Vittoria n. 12 - Torino;

E

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale di seguito denominata "Agenzia" (C.F. 97639830013), rappresentata da Cesare Paonessa (direttore generale), appositamente delegato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 12 del 23/9/2015, domiciliato per la carica presso la sede di via Belfiore n. 23/C - Torino;

Premesso che,

- la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
- con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
- in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 1 corrispondente alla Provincia di Torino, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle province che diventano Enti di area vasta oltre che l'avvio delle Città Metropolitane; pertanto la Provincia di Torino viene sostituita dalla Città Metropolitana a cui la L. 56/2014 attribuisce funzioni, tra l'altro, in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
- con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- è in corso il procedimento di variazione della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale finalizzato al recepimento dello Statuto dell'"Agenzia della mobilità piemontese" adottato dalla Regione Piemonte con DGR 42-1585 del 15/06/2015, pubblicato sul BUR del 18/06/2015;
- l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia, prevede che gli Enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali; inoltre l'Agenzia, previa

convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati;

- l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere;
- la Città Metropolitana di Torino, soggetto di delega ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 1/2000, ha sottoscritto i seguenti contratti di servizio allegati alla presente Convenzione:

Allegato n.	oggetto	concessionario	termine iniziale	termine finale
1/a	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA DELLA PROVINCIA DI TORINO E DELLE COMUNITA' MONTANE	Extra.To	1/1/2011	31/12/2016

- nell'ambito delle competenze della Città metropolitana risultano inoltre affidati in subdelega i seguenti servizi alle Comunità Montane e ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti riportati nell'Allegato 1b;
- il concessionario dei servizi Extra.To S.c. a r.l., che è anche sottoscrittore con l'Agenzia di un contratto di servizio la cui scadenza è prevista per il 31/07/2018, ha chiesto alla Città metropolitana di prorogare la durata del contratto di servizio per un periodo pari al 50% della durata prevista, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 art. 4, par. 4, motivando la richiesta con la necessità di provvedere ad un riequilibrio economico del piano industriale presentato in sede di gara, equilibrio che sarebbe stato compromesso nel corso della gestione contrattuale a seguito delle riduzioni apportate ai servizi di trasporto nonché dai maggiori investimenti posti a carico delle imprese per il rinnovo del parco bus;
- analoga richiesta di proroga del contratto in essere è pervenuta all'Agenzia motivata dall'esigenza di allineare le scadenze dei due contratti al 31/12/2019 per una gestione coordinata dei contratti di servizio TPL;
- in relazione a ciò, e al fine di consentire il rinnovo dell'intera rete extraurbana sul territorio provinciale, la Città Metropolitana ha chiesto all'Agenzia di considerare la possibilità di procedere ad una proroga del contratto sottoscritto dall'Agenzia, sino al 31/12/2019, fatta salva verifica di legittimità.

Dato atto che

- con riferimento ai contratti di servizio di cui in premessa, è necessario chiarire come procedere al trasferimento all'Agenzia della titolarità degli stessi definendo oggetto, tempi e modalità;
- al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 e considerate le funzioni attribuite alla Città metropolitana dalla L. 56/2014, il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio può avvenire prevedendo che la Città metropolitana sia co-titolare del contratto medesimo;
- il programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, approvato con DGR 18-6536 del 22/10/2013, assegna alla Città metropolitana, per l'anno 2015, euro 33.476.696,00 per il finanziamento dei servizi minimi (comprensivo dei fondi per Ivrea e Pinerolo);
- l'allegato 2 al presente accordo, definisce per ciascuno dei contratti di servizio di cui in premessa, oggetto del trasferimento di titolarità:

- gli obblighi di servizio imposti per l'anno 2015, in termini di programmazione dei servizi, come risultanti dal database regionale OMNIBUS;
 - gli obblighi di servizio qualitativi imposti per l'anno 2015, così come derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, gli obiettivi attesi per l'anno 2015, il trend registrato negli anni precedenti;
 - il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio;
 - gli obblighi di servizio tariffari ulteriori rispetto a quelli disposti dalla Regione Piemonte;
 - le compensazioni economiche contrattuali con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio imposti;
 - l'ammontare delle risorse economiche regionali, destinate al finanziamento dei servizi minimi nonché le eventuali risorse proprie, o di soggetti terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio;
- al fine di definire la data del trasferimento della titolarità dei contratti di servizio si ritiene opportuno che la stessa venga individuata dal 01/10/2015;
 - le obbligazioni derivanti dalla gestione dei contratti di servizio oggetto del trasferimento sono poste in capo all'Agenzia dalla data di effettivo trasferimento dei contratti medesimi e, con specifico riferimento agli obblighi di servizio imposti, così come definiti negli allegati 1 e 2 alla presente convenzione, trovano la relativa copertura economica nelle risorse economiche regionali e nelle eventuali risorse aggiuntive proprie dell'ente cedente; le risorse regionali che, per effetto della cessione del contratto, sono trasferite dalla Regione Piemonte alla Città Metropolitana e da questa all'Agenzia, sono utilizzate, in accordo con l'Ente cedente, per garantire l'equilibrio economico complessivo del contratto ceduto, anche con riferimento ad obbligazioni preesistenti alla cessione del contratto;
 - al predetto fine, con l'allegato 3 alla presente convenzione, è determinato un pre-consuntivo delle obbligazioni contrattuali definibili sulla base di una programmazione dei servizi avente per orizzonte temporale il giorno precedente a quello definito come data iniziale del trasferimento della titolarità dei contratti di servizio;
 - a partire dal 1° gennaio 2016 la programmazione dei servizi sarà strutturata nel rispetto delle competenze attribuite dalla L. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, basata sulle risorse regionali che saranno trasferite dalla Città metropolitana all'Agenzia, eventualmente integrate dagli enti interessati per la copertura dei servizi oltre i minimi;
 - per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione dei contratti di cui all'Allegato 1), si ritiene che le risorse previste dal Programma Triennale Regionale e le relative integrazioni e premialità, verranno trasferite dalla Regione alla Città Metropolitana e da questa successivamente all'Agenzia, secondo gli accordi che verranno definiti in modo da dare copertura ai servizi svolti e da prevedere;

è avviato ma non ancora concluso l'iter di approvazione del disegno di legge regionale n. 145/2015 riguardante il "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città' metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)" e che risulta necessario, nel frattempo, garantire che la gestione tecnica/amministrativa dei contratti avvenga senza soluzione di continuità, anche mediante l'utilizzo da parte dell'Agenzia del personale della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma

digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 12 del 23/9/2015 di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la delibera della Città metropolitana n. 74-28491 del 29/09/2015 di approvazione dello schema di Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della Convenzione il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti all'area della Città metropolitana, meglio dettagliati nell'Allegato 1, come elencati in premessa.
2. L'allegato 2 alla Convenzione, definisce per ciascuno dei contratti di servizio oggetto del trasferimento:
 - gli obblighi di servizio imposti per l'anno 2015, in termini di programmazione dei servizi, come risultanti dal database regionale OMNIBUS;
 - gli obblighi di servizio qualitativi imposti per l'anno 2015, così come derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, gli obiettivi attesi per l'anno 2015, il trend registrato negli anni precedenti;
 - il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio;
 - gli obblighi di servizio tariffari ulteriori rispetto a quelli disposti dalla Regione Piemonte;
 - le compensazioni economiche contrattuali con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio imposti;
 - l'ammontare delle risorse economiche regionali, destinate al finanziamento dei servizi minimi nonché le eventuali risorse proprie, o di soggetti terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio.

ART. 3 Impegni delle parti

1. Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti ai concessionari, relativi ai contratti di servizio di cui all'Allegato 1, l'ente cedente rende disponibili all'Agenzia:
 - a. le risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, così come definite nel programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, approvato con DGR 18-6536 del 22/10/2013, e futuri aggiornamenti, assegnate alla Città metropolitana, nella quota parte destinabile al finanziamento delle obbligazioni contrattuali decorrenti dalla data di trasferimento dei contratti di servizio;
 - b. le risorse economiche proprie e di terzi destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio.
2. Le risorse regionali trasferite direttamente dalla Regione Piemonte alla Città Metropolitana e da queste all'Agenzia ai sensi del precedente comma 1, lett. a) sono utilizzate, in accordo

con l'Ente cedente, per garantire l'equilibrio economico complessivo del contratto ceduto, anche con riferimento ad obbligazioni preesistenti alla cessione del contratto.

3. L'adozione da parte dell'ente cedente di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dall'ente cedente all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario.
4. L'ente cedente si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria della presente Convenzione, le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2, adeguate in funzione della durata dei contratti di servizio e dell'evoluzione dei rispettivi programmi di esercizio, subordinatamente all'impegno sul bilancio regionale in corrispondenza delle specifiche annualità.
5. L'ente cedente trasferisce all'Agenzia le risorse previste nella presente Convenzione entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime da parte della Regione.
6. L'Agenzia provvede a richiedere i contributi secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 (rimborso IVA dallo Stato) impiegando le risorse ottenute nell'ambito della gestione dei contratti oggetto di cessione.
7. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi dell'ente cedente.
8. L'ente cedente si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi di cui all'Allegato 1 è effettuata dall'Agenzia che, concorde l'ente cedente, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
9. Le parti si impegnano a verificare se per i contratti di servizio sottoscritti con il Concessionario Extra.To S.c. a r.l. siano sussistenti i presupposti economici e giuridici affinché detti contratti siano prorogabili ai sensi dell'art. art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, con definizione di un termine finale unico.
10. Per la gestione dei contratti e dei relativi servizi di competenza dell'Ente cedente, l'Agenzia si avvale di personale dipendente dallo stesso. Sino alla sottoscrizione di una specifica convenzione, così come prevista dall'art. 3, comma 8 del disegno di legge regionale n. 145/2015 riguardante il "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)", i costi del personale utilizzato saranno coperti con parte delle risorse per servizi minimi trasferite dalla Regione Piemonte all'Agenzia in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione, nel limite dell'1% di tali importi, così come previsto dall'art. 26 comma 3 della L.R. 1/2000.

ART. 4 Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità dei contratti di servizio è trasferita a far data 01/10/2015, da tale data l'Agenzia diventa titolare della gestione del contratto.
3. A decorrere dalla precedente data la Città Metropolitana diviene co-titolare del contratto di servizio ceduto, per quanto riguarda le scelte inerenti la pianificazione e aggiornamento dei programmi di servizio di TPL. A tal proposito la Città Metropolitana esprime pareri obbligatori vincolanti prima dell'adozione dei relativi provvedimenti.
4. Le obbligazioni derivanti dalla gestione dei contratti di servizio oggetto del trasferimento sono poste in capo all'Agenzia dalla data di cui al precedente comma.
5. Il presente accordo ha una durata funzionale alla durata dei contratti di servizio oggetto del trasferimento.

ART. 5 - Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 6 - Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte ed ai concessionari dei servizi i cui contratti sono oggetto del trasferimento.

ART. 7 – Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.
2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
3. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
 - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.

ART. 8 – Norme transitorie

1. I contratti stipulati in subdelega dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e dalle Comunità Montane, saranno oggetto di trasferimento all'Agenzia con successiva convenzione. La Città Metropolitana si impegna a trasferire direttamente le relative risorse agli Enti sopracitati, nella misura concordata con l'Agenzia.

ART. 9 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 7.

ART. 10 – Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale eventualità, le spese saranno a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo non sono dovute ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972.

Torino lì, _____

Per l'Agenzia

Per la Città Metropolitana
